

Sezione Canottaggio

La società sportiva CENTRO REMIERO LAGO DI PUSIANO SEZIONE CANOTTAGGIO ASD affiliata alla Federazione Italiana Canottaggio al n. 030016, ha tesserato presso di sé l'atleta

(Nome e Cognome)

residente in _____, Prov_____,

via _____

tessera FIC n. _____

In considerazione delle linee guida emanate dall'ufficio dello sport ed il contemporaneo riconoscimento da parte di Coni e Cip degli eventi nazionali a calendario, dovendo partecipare agli eventi e alle competizioni di rilevanza nazionale riconosciuti dal CONI, come indicato nel DPCM del 3 novembre 2020, si reca presso l'impianto sportivo situato nel comune di EUPILIO, provincia di Como, via Provinciale, 26 per effettuare le sedute d'allenamento all'aperto.

Luogo e Data _____

L'atleta Maggiorenne	per L'atleta Minorenne	
<i>Firma Leggibile</i>	<i>Firma del Padre</i>	<i>Firma della Madre</i>



Esplora contenuti correlati

Emergenza Covid-19

Lo misure per lo sport nelle tre aree di rischio

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 il Governo, nell'ultimo DPCM del 3 novembre 2020, ha suddiviso le regioni in tre aree di rischio (gialla, arancione e rossa), con restrizioni crescenti.

Ad essere utilizzati sono i 21 indicatori identificati dal Ministero della Salute per monitorare i dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di prevenzione Covid-19 messo a punto dall'Istituto Superiore di Sanità.

Inoltre viene introdotto il divieto di spostamento tra le 22:00 e le 5:00 tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute.

VAI ALLA PAGINA DELLE FAQ AL DPCM

Per quanto riguarda le **Regione a rischio medio (zona gialla)** lo svolgimento dell'attività sportiva non subisce ulteriori restrizioni rispetto a quanto stabilito dal DPCM del 24 ottobre 2020 tranne che per il divieto dell'utilizzo degli spogliatoi dei centri sportivi e nel rispetto degli orari di "coprifuoco" anche per l'attività sportiva.

Pertanto: è consentito svolgere l'attività sportiva e motoria all'aperto e nei centri sportivi all'aperto. Restano sospese le attività di palestre e piscine. Non sono consentiti gli sport di contatto salvo che in forma individuale e all'aperto. Restano consentiti gli eventi e le competizioni, riconosciuti di interesse nazionale dal Coni e dal Cip, riguardanti gli



sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva.

Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni sopra citate sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli. A tutti è consentito uscire dal comune di residenza senza particolari permessi e necessità, ma con il divieto di entrare in zone a rischio alto (arancione o rossa).

Per quanto riguarda le **Regioni a elevata gravità (zona arancione)** sono valide le disposizioni di cui sopra ad accezione del fatto che l'attività sportiva non si potrà svolgere al di fuori del proprio Comune di residenza, salvo che per le situazioni indicate all'art. 2, comma 4, lettera b).

Per quanto riguarda le **Regioni caratterizzate da massima gravità (zona rossa)** è previsto il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute.

L'attività motoria è consentita solo in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da altre persone e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezioni individuali.

L'attività sportiva è possibile solo all'aperto e in forma individuale e può essere svolta, con l'osservanza del distanziamento interpersonale di almeno due metri e del divieto di assembramento, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, non necessariamente ubicati in prossimità della propria abitazione. Non è più praticabile all'aperto presso centri o circoli sportivi, che vengono chiusi dall'art. 3, comma 4, lettera d) del DPCM del 3 novembre 2020.



Sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli Enti di promozione sportiva, mentre sono consentiti gli eventi e le competizioni sportive riconosciute di rilevanza nazionale dal CONI e dal CIP, che si tengano all'aperto o al chiuso, senza pubblico. Sono consentiti gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, partecipanti agli eventi e alle competizioni di rilevanza nazionale previsti dalla norma. In questi casi sono consentiti anche gli spostamenti inter-regionali.

Gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale sono quelli oggetto di provvedimento del CONI o del CIP. Si invita, pertanto, a far riferimento al seguente [link](#).

[DPCM 24 ottobre 2020](#) , [DPCM 3 novembre 2020](#) , [zona rossa](#) , [zona arancione](#) , [zona gialla](#)



Condividi

